



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 322 di data 23/07/2026

OGGETTO:	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 34/2018 DI DATA 22/03/2018
-----------------	---

Relazione.

In data 22/03/2018 veniva rilasciato al proprietario dell'immobile il permesso di costruire n. 34/2018 relativo ai lavori di "ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio d'uso per ricavo n. 2 alloggi da destinarsi a residenza ordinaria con riduzione del contributo di concessione in luogo di incentivo volumetrico previsto per raggiungimento classe energetica A+" riguardante l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1033 c.c. Arco.

Successivamente, con nota pervenuta il 15/04/2026 con prot. 12242, il titolare del permesso in oggetto ha comunicato la rinuncia all'esecuzione dei lavori, dichiarando che gli stessi non hanno mai avuto inizio. Con la medesima lettera ha chiesto la restituzione del contributo di costruzione versato ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'importo di euro 8.323,78. Il mancato inizio lavori è stato verificato in data 27/05/2026 da parte di funzionari del servizio edilizia privata comunale con sopralluogo ed attestato dal relativo verbale prot.16739 di data 27/05/2026.

Il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19/05/2017, n. 8-61/Leg.), all'art. 50 commi 2 e 3, di seguito riportati, disciplina le modalità di restituzione del contributo di costruzione in tale fattispecie:

2. Il comune rimborsa, in tutto o in parte, su richiesta dell'interessato, il contributo di costruzione quando non è realizzato, in tutto o in parte, l'intervento per il quale è stato pagato. Restano salve le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione dei diritti.

3. Il contributo di costruzione è rimborsato su richiesta del titolare del titolo edilizio abilitativo nei seguenti casi:

omissis

a) *rinuncia al titolo edilizio*; omissis

Parimenti, il Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 28/12/2022, esecutivo in data 10/01/2023, all'art. 6 – allegato 1, dispone quanto segue:

2. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di costruzione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi.

3. Si applicano le seguenti modalità:

• omissis

• *qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso il termine per l'inizio dei lavori o alla scadenza della S.C.I.A. salvo che l'interessato non rinunci al titolo abilitativo prima del decorso del termine annuale.* omissis..

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere alla restituzione del contributo di concessione versato in data 26/02/2018 per un importo pari ad euro 8.323,78, data la rinuncia all'esecuzione dell'intervento.

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che il rimborso sarà eseguito totalmente entro l'anno corrente.

Si ritiene inoltre necessario procedere alla dichiarazione di decadenza del titolo edilizio – permesso di costruire n. 34/2018 di data 22/03/2018 - intervenuta causa mancato inizio dei lavori e rinuncia all'intervento stesso.

IL DIRIGENTE

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026– 028;

DETERMINA

1. di rimborsare al titolare del permesso di costruire n. 34/2018 di data 22/03/2018 il contributo di costruzione versato in data 26/02/2018, di importo pari ad euro 8.323,78, per le motivazioni specificate nelle premesse;
2. di imputare la spesa di euro 8.323,78 al capitolo riportato nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di liquidare e pagare al titolare della richiesta di data 15/04/2026 prot. 12242 l'importo di cui sopra, trasmettendo copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
4. di precisare che il permesso di costruire n. 34/2018 di data 22/03/2018 è dichiarato decaduto per mancato inizio lavori entro il termine imposto dalla legge;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
01062.05.03410	2026	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL TITOLARE	CHIARANI ILARIA	146718	U

	DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 34/2018 DI DATA 22/03/20		
--	--	--	--

Carmelo Capizzi / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica - Pede Giorgio

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
